

**Oggetto:** Procedura aperta sopra soglia di rilevanza comunitaria in modalita' telematica per l'affidamento del servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani prodotti nei presidi ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di Nuoro. CIG744147536F.  
VERBALE DI VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I.

In data 08/03/2019, presso gli uffici della S.C. Acquisti Servizi Sanitari siti in Nuoro in via Demurtas n. 1, il Dott. Franco Casula, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, procede alla verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i. relativamente al procedimento di affidamento, mediante procedura aperta sopra soglia di rilevanza comunitaria e con il criterio del minor prezzo, della gara in oggetto.

## PREMESSE

**VISTA** la deliberazione n. 25 del 16/01/2018 con la quale è stata disposta l'autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani prodotti presso i presidi ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, ed è stata indetta la procedura sopra soglia di rilevanza comunitaria in modalità telematica;

**DATO ATTO** che la procedura di cui trattasi, per la quale hanno presentato offerta le ditte Ciclat Trasporti e Ambiente soc. coop., Cosir srl e Longoni srl, è stata espletata in modalità telematica come risulta dai processi verbali delle riunioni del Seggio di Gara e della Commissione Aggiudicatrice svoltesi nelle seguenti date:

Seggio di gara - verifica documentazione amministrativa - Verbali n. 1 del 24/04/2018, n. 2 del 27/04/2018 e n. 3 del 09/05/2018;

Commissione Aggiudicatrice – Verifica documentazione tecnica - Verbali n. 1 del 05/06/2018 e n. 2 del 06/06/2018;

Commissione Aggiudicatrice – Apertura offerte economiche – Verbale n. 1 del 08/06/2018;

**CONSIDERATO** che, così come risulta dal verbale n. 3 del 09/05/2018 del Seggio di Gara, la ditta Longoni srl di Cagliari è stata esclusa dal proseguo della procedura ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare Telematico per irregolarità nella presentazione della documentazione amministrativa;

**RILEVATO** che, prima che venisse formalizzata l'aggiudicazione della fornitura, la ditta Longoni srl di Cagliari, in data 06/06/2018 ha presentato ricorso al TAR Sardegna contro il provvedimento di esclusione disposto nei suoi confronti dal Seggio di Gara nella riunione del 09/05/2018 (Verbale n. 3);

**VISTA** l'Ordinanza resa dal TAR Sardegna nella Camera di Consiglio del 04/07/2018 con la quale si accoglie la suindicata domanda cautelare e si sospende il provvedimento di esclusione della ditta Longoni srl di cui al verbale n. 3 del Seggio di Gara del 09/05/2018 e si fissa l'udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso per il giorno 17 ottobre 2018;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 6123 del 17/07/2018 con la quale questa Azienda ha preso atto dell'Ordinanza del TAR Sardegna del 05/07/2018 sul ricorso n. 00496/2018 e, in attesa del giudizio di merito fissato per il giorno 17 ottobre 2018, ha dato esecuzione alla stessa disponendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione della ditta Longoni srl, della conseguente comunicazione di esclusione e, in via prudenziale, della procedura di gara medesima;

**VISTA** la Sentenza resa dal TAR Sardegna nella Camera di Consiglio del 17/10/2018 e pubblicata in data 29/11/2018 al n. 998/2018 con la quale si accoglie il ricorso della ditta Longoni srl di Cagliari

e si dispone l'annullamento del verbale n. 3 del Seggio di Gara del 09/05/2018 nella parte in cui dispone l'esclusione dalla gara della ditta succitata Longoni srl;

**DATO ATTO** che il TAR Sardegna con la Sentenza n. 998/2018 ordina altresì alla stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016 in favore della medesima ditta Longoni srl al fine di consentire la correzione dell'irregolarità rilevata nella fase di presentazione dell'offerta e data dalla difformità tra in numero seriale della marca temporale apposta sul file della documentazione amministrativa e il numero seriale inserito in fase di upload;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 225 del 10/01/2019 con la quale, per dare esecuzione alla Sentenza del TAR n. 998/2018, è stato disposto di riavviare la procedura in oggetto incaricando il Seggio di Gara di compiere i passaggi tecnici necessari per consentire il corretto deposito nella piattaforma net4market.com della documentazione amministrativa dell'offerta della ditta Longoni srl e, in caso di riscontro positivo della stessa, di passare all'esame della documentazione tecnica e sempre a seguito del riscontro di regolarità all'apertura dell'offerta economica e alla predisposizione della nuova graduatoria delle offerte;

VISTI i verbali del Seggio di gara e della Commissione Aggiudicatrice del 24/01/2019 dai quali risulta che si è proceduto all'apertura dell'offerta della ditta Longoni srl e, per effetto del suo contenuto, è stata stilata la nuova graduatoria di aggiudicazione della procedura di gara di cui trattasi così come segue:

- Ditta Longoni srl	€ 171.250,00;
- Ditta Ciclat Trasporti e Ambiente soc. coop.	€ 249.700,00;
- Ditta Cosir srl	€ 308.630,00;

**DATO ATTO** che, essendo le ditte partecipanti alla gara in numero di tre, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. N. 50/2016, la Commissione di gara non ha proceduto al sorteggio del criterio per il calcolo dell'anomalia dell'offerta.

**CONSIDERATO** oltremodo che, dall'esame complessivo degli atti di gara e dal confronto i prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i dati storici relativi al medesimo servizio oltreché a quelli offerti dalle altre due ditte in gara, risulta evidente una notevole differenza che ha indotto la Stazione Appaltante a richiedere alcune giustificazioni alla ditta Longoni srl posto che, dalla descrizione delle attività da svolgere e delle forniture da eseguire, le offerte delle tre ditte concorrenti risultano essere similari essendo tutte rispettose degli standard richiesti dal capitolato di gara.

**VISTA** la nota PEC prot. 37329 del 04/02/2019 con la quale sono state chieste alla ditta Longoni srl le giustificazioni relative all'offerta economica;

**VISTA** la nota PEC del 15/02/2019 con la quale la ditta Longoni srl ha comunicato la mancata ricezione della richiesta di cui sopra a causa di un cattivo funzionamento della propria casella di posta elettronica e accertato che effettivamente la richiesta di chiarimenti di cui trattasi non risultava "consegnata" al destinatario ma solamente "Accettata" dal circuito PEC;

**CONSIDERATO** che, per ovviare al succitato inconveniente, con nota PEC del 15/02/2019, è stato concesso alla ditta Longoni srl il nuovo termine di 15 gg. per la consegna delle giustificazioni di cui trattasi;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Il Responsabile del Procedimento dà atto che:

- in data 28/02/2019 il concorrente Longoni srl ha trasmesso via PEC acquisita al protocollo aziendale al n. 57493 la comunicazione avente ad oggetto: "Procedura aperta sopra soglia di

rilevanza comunitaria in modalita' telematica per l'affidamento del servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani prodotti nei presidi ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di Nuoro. CIG744147536F. Trasmissione giustificazioni relative all'offerta economica".

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dal concorrente, il Responsabile del Procedimento, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- il D.lgs. 50/2016 precisa che le spiegazioni sul prezzo proposto possono riferirsi a:
  - l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
  - le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
  - l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata dalle voci di prezzi più significativi che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa "per relationem" alle giustificazioni offerte dal concorrente qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dai concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Ricordato e tenuto presente quanto sopra, il Responsabile del Procedimento procede quindi all'analisi della documentazione presentata.

Dopo attento lavoro di valutazione conclude che:

1. le giustificazioni presentate dal concorrente Longoni srl sono sufficientemente esaustive e dettagliate in termini di costi per la sicurezza e del personale, costi vivi per l'espletamento del servizio, spese generali, utile d'impresa e condizioni favorevoli per svolgere il servizio, pertanto è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità e la sostenibilità economica dell'offerta;

2. per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia “per relationem” alle giustificazioni presentate dal Concorrente in quanto desumibili dalla documentazione prodotta.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Responsabile del Procedimento ritiene che le giustificazioni prodotte dal concorrente Longoni srl siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità, non ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima.

Preso atto delle conclusioni cui si è addivenuti, il Responsabile del Procedimento si riserva di procedere ai successivi adempimenti amministrativi di competenza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Dott. Franco Casula